

Allegato "A" all'atto N.3.913/2.303 di repertorio del notaio Nicola Ariasi.

STATUTO

FONDAZIONE DOMENICO E CATERINA SCARONI E FIGLI – O.N.L.U.S.

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita dai fondatori Scaroni Maria e Scaroni Angelo una fondazione avente la natura e le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.n.l.u.s.) denominata "Fondazione Domenico e Caterina Scaroni e Figli - O.n.l.u.s.".

1.2 La fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.".

1.3 La fondazione fissa la propria sede in Brescia (BS), via Fratelli Lombardi n. 2.

1.4 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della provincia di Brescia e potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale e/o all'estero, il cui funzionamento potrà essere regolato da apposito regolamento.

ARTICOLO 2 – SCOPO

2.1 La Fondazione, che ispira il suo agire ai principi della carità, con atteggiamento di ascolto e attenzione ai valori culturali e spirituali dell'altro, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha per scopo:

- di prestare aiuti, morali e materiali, ai progetti e iniziative della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo, con sede nel Comune di Castenedolo (Brescia), Via XV Giugno, riguardanti il proprio oratorio denominato "Oratorio Pio X"

dedicato allo svolgimento di attività sociali, formative, istruttive, culturali e ludico ricreative;

- di prestare aiuti, morali e materiali, ai progetti e iniziative dell'Associazione Scuola Materna San Giovanni Bosco, con sede in Castenedolo (Brescia), Via Monte Pasubio n. 16 riguardanti la gestione del loro Asilo sito nel Comune di Castenedolo (Brescia);

- di prestare aiuti, morali e materiali, ai progetti e iniziative di Crescere Insieme Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede in Castenedolo (Brescia), Via G. Zanardelli n. 34, riguardanti la gestione del loro Asilo sito nel Comune di Castenedolo (Brescia);

- di prestare aiuti, morali e materiali, ai progetti e iniziative del Pio ricovero inabili al lavoro O.N.L.U.S., con sede nel Comune di Castenedolo (Brescia), Via Pluda n. 10 riguardanti la gestione della loro Casa di Riposo sita nel Comune di Castenedolo (Brescia).

2.2 La fondazione esercita la propria attività principalmente nella provincia di Brescia, ma potrà estendere i suoi interventi anche in altre parti d'Italia o all'estero, nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e culturale, beneficenza, istruzione e formazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

2.3 La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse, accessorie o strumentali alle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs n. 460/1997.

2.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività direttamente connesse, accessorie o strumentali a quelle sopra indicate:

- | | |
|--|--|
| a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; | |
| b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, nuda proprietaria, locatrice, locataria, comodante, comodataria, o comunque posseduti o detenuti, mantenere e/o ristrutturare beni immobili di cui sia proprietaria o nuda proprietaria, usufruttuaria, titolare del diritto di superficie ovvero titolari di altro diritto di godimento; | |
| c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; | |
| d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; | |
| e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico; | |
| f) erogare premi e borse di studio; | |
| g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o | |

indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

3.1 Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata dai fondatori Scaroni Maria e Scaroni Angelo in sede di atto costitutivo della fondazione medesima, al quale atto costitutivo il presente statuto è allegato, quale sua parte integrante e sostanziale. Il patrimonio immobiliare iniziale dovrà essere preservato.

3.2 Il patrimonio della fondazione potrà essere aumentato con donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, con le modalità e alle condizioni prescritte dalla legge in materia.

3.3 I redditi e gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente devoluti agli scopi della fondazione.

3.4 La fondazione potrà provvedere al raggiungimento dei suoi scopi con il patrimonio di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

3.5 La fondazione ha l'obbligo di impiegare per il raggiungimento dei suoi scopi il patrimonio, purché la dotazione patrimoniale iniziale venga preservata, gli utili o gli avanzi di gestione e i fondi raccolti nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, o di devolvere ad al-

tre finalità gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

ARTICOLO 4 – **ENTRATE**

4.1 Per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, la fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- contributi ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

ARTICOLO 5 – **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

5.1 Organi della fondazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Direttivo, quando costituito ai sensi del successivo articolo 8.1;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori Legali.

ARTICOLO 6 – **CONSIGLIO DIRETTIVO**

6.1 Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) membri fintanto che risulterà composto anche da entrambi o da uno solo dei due fondatori.

6.2 I tre membri del primo Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, sono stati nominati con l'atto costitutivo e rimarranno in carica a vita.

6.3 In caso di morte o rinuncia o incapacità di uno dei tre originari membri del primo Consiglio Direttivo, subentrerà la persona designata congiunta-

mente dai due membri rimanenti.

6.4 Dal momento della morte o rinuncia o incapacità dell'ultimo dei due fondatori e per le successive nomine, il Consiglio Direttivo dovrà essere integrato nella sua composizione portando il numero dei suoi membri da un minimo di 5 (cinque) ad un numero dispari superiore sino ad un massimo di 15 (quindici). La scelta del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la nomina degli stessi verranno effettuate dai rimanenti membri del Consiglio Direttivo. Tale allargamento del numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere deliberato anche in un momento antecedente purché all'unanimità dei consensi dei membri del Consiglio Direttivo.

6.5 Qualora venisse meno, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il membro del Consiglio Direttivo più diligente, dovrà convocare immediatamente il Consiglio Direttivo affinché integri il Consiglio stesso nominando un nuovo membro.

6.6 In ogni caso in cui non vi fosse più in carica alcun membro del Consiglio Direttivo, ovvero non vi fosse più alcun membro in carica pienamente capace di intendere e di volere, le nomine necessarie alla sua ricostituzione saranno effettuate dalla Congrega della Carità Apostolica di Brescia entro 10 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

6.7 Le nomine a membro del Consiglio Direttivo saranno effettuate a tempo indeterminato, sino a decadenza, esclusione, dimissioni, revoca o morte.

6.8 L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, documentate e preventi-

vamente approvate dal Consiglio stesso.

6.9 In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ARTICOLO. 7 – **ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

7.1 Sino al momento della morte o rinuncia o incapacità dell'ultimo dei due fondatori, alle adunanze del Consiglio Direttivo, in particolare con riferimento alla convocazione e ai quorum partecipativi e deliberativi, trova applicazione quanto previsto nei successivi articoli 8.6, 8.7 e 8.8 in tema di Comitato Direttivo, fatta eccezione per l'avviso di convocazione che potrà essere comunicato anche con semplice raccomandata a mani.

7.2 Successivamente alla nomina del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 6.4, il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno o necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o di almeno tre membri del Comitato Direttivo.

7.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso, inviato ai membri del Consiglio ed al Revisore Legale o al Collegio dei Revisori Legali, a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata o posta elettronica almeno quindici giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e, in seconda convocazione, qua-

lunque sia il numero degli intervenuti.

7.5 Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Sono esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 8 – **COMITATO DIRETTIVO E ADUNANZE DEL MEDESIMO**

8.1 Il Consiglio Direttivo, non appena nominato ai sensi del precedente articolo 6.4, dovrà riunirsi per nominare un Comitato Direttivo composto da tre a cinque membri, tutti designati tra i suoi membri, tra cui il Presidente del Consiglio Direttivo che assumerà anche la carica di Presidente del Comitato Direttivo ed un Vice-Presidente.

8.2 Ai membri superstiti del primo Consiglio Direttivo è riservata la nomina di diritto nel Comitato Direttivo a tempo indeterminato, sino a decadenza, esclusione, dimissioni o morte.

8.3 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 8.2, i membri del Comitato Direttivo mantengono l'incarico per un triennio e sono rieleggibili.

8.4 La cessazione dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo comporta automaticamente quella da membro del Comitato Direttivo.

8.5 L'incarico di membro del Comitato Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, documentate e preventivamente approvate dal Comitato stesso.

8.6 Le adunanze del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di due suoi membri, mediante avviso, inviato ai membri del Comitato ed al Revisore Legale o al Collegio dei Revisori Legali, con indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi agli interessati almeno dieci giorni prima

dell'adunanza tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica e nei casi d'urgenza almeno cinque giorni prima mediante telegramma, telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8.7 Le adunanze del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.8 Sono valide le adunanze del Comitato Direttivo anche se non siano precedute da avviso di convocazione, purché siano presenti tutti i membri del Comitato.

8.9 In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ARTICOLO 9 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COMITATO DIRETTIVO

9.1 Sino al momento della morte o rinuncia o incapacità dell'ultimo dei due fondatori, al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, nessuno escluso.

9.2 Successivamente alla nomina del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 6.4 e alla conseguente nomina del Comitato Direttivo, ai sensi del precedente articolo 8.1, la fondazione sarà amministrata secondo la ripartizione di poteri qui di seguito indicata.

9.3 Al Consiglio Direttivo compete:

a) modificare lo statuto, su proposta del Presidente ovvero su proposta congiunta di almeno cinque membri, con voto favorevole di almeno 2/3 (due

terzi) dei consiglieri in carica;

b) approvare eventuali regolamenti interni;

c) approvare gli orientamenti programmatici in merito alle erogazioni e alle iniziative della fondazione;

d) garantire la coerenza dell'azione degli organi esecutivi con le finalità statutarie;

e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della fondazione;

f) approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo;

g) procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti il Comitato Direttivo, del Segretario Generale, nonché del Revisore Legale o del Collegio dei Revisori Legali;

h) deliberare sugli argomenti e sugli atti che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo;

i) deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dagli articoli 17, 18 e 19.

9.4 Al Comitato Direttivo compete:

a) esercitare tutti i poteri di amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della fondazione e di gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo statuto ad altri organi e conformemente alle eventuali direttive ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) il potere di costituire eventuali organi, anche collegiali, consultivi e di la-

voro; nominare, salvo ratifica consigliare, componenti del Consiglio Direttivo a copertura di incarichi eventuali vacanti;

c) il potere di delegare al Presidente o ad altro componente del Comitato Direttivo i poteri relativi allo svolgimento di tutte le attività necessarie, senza eccezione alcuna, per gestire i rapporti con istituti di credito e società di gestione del risparmio allo scopo di assicurare una oculata gestione delle risorse;

d) il potere di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Comitato stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

e) redigere entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

f) predisporre una relazione annuale in merito alle attività svolte dalla fondazione da sottoporre al Consiglio Direttivo;

g) provvedere alla raccolta dei fondi per gli scopi della fondazione;

h) decidere sull'erogazione delle rendite, dei fondi raccolti ed eventualmente anche di mezzi facenti parte della fondazione, conformemente alle eventuali direttive ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, ESCLUSIONE E REVOCA

10.1 Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Direttivo, e se nominati decadono dalla nomina, coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della fondazione o abbiano con essa un rap-

porto di collaborazione remunerato;

- siano dipendenti di una delle organizzazioni beneficate dalla fondazione o abbiano con una o più di esse un rapporto di collaborazione remunerato;

- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Brescia ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

10.2 Un membro del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Direttivo decade dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle rispettive riunioni.

10.3 Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Direttivo: (i) il mancato rispetto delle norme statutarie; (ii) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione; (iii) l'aver agito in conflitto di interessi con la fondazione ovvero in virtù di un interesse personale di natura economica.

10.4 Fatta eccezione per i membri nominati nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare un membro del Consiglio stesso in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, con semplice comunicazione scritta con obbligo di motivazione.

10.5 L'esclusione, la decadenza e la revoca sono deliberate dal Consiglio Direttivo a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. Il membro del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Direttivo diret-

tamente interessato all'ipotesi di decadenza o esclusione o revoca dovrà astenersi dalla votazione.

ARTICOLO 11 – **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

11.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo ha la legale rappresentanza della fondazione verso i terzi ed in giudizio e può nominare delegati e procuratori, determinandone le attribuzioni.

11.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e, sino alla morte o rinuncia o incapacità dell'ultimo dei due fondatori, sarà nominato dagli altri membri del Consiglio Direttivo con diritto di veto da parte di ciascuno dei soci fondatori.

11.3 Successivamente alla nomina del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 6.4, il Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo sarà nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, manterrà la carica per un triennio e sarà rieleggibile.

11.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Direttivo.

11.5 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura la redazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

11.6 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

11.7 Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo prima possibile a ratifica dell'organo competente nella prima

seduta utile dalla sua adozione.

11.8 In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente del Consiglio Direttivo o del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 12 – **SEGRETARIO GENERALE**

12.1 Fatta salva la nomina contenuta nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale determinando la durata e la natura dell'incarico e la sua retribuzione.

12.2 Salvo diverse direttive del Consiglio Direttivo il Segretario Generale ha l'incarico di collaborare:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

12.3 Il Segretario Generale cura la gestione dei programmi di attività della fondazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo ed è responsabile, in collaborazione con il Presidente, del buon andamento dell'amministrazione.

12.4 Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo con parere consultivo e redige i relativi verbali.

ARTICOLO 13 – **REVISORI LEGALI**

13.1 Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Revisore Legale o di un Collegio di Revisori Legali, composto di tre membri, nominati, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il primo Revisore Legale o Collegio di

Revisori Legali è nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare l'organo di controllo senza obbligo di motivazione. Il/i membro/i revocato/i rimarrà/anno in carica sino alla sostituzione.

13.2 In caso di nomina di un Collegio dei Revisori Legali, quest'ultimo è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri, dagli stessi. In caso venisse meno, per qualsiasi motivo, un membro del Collegio dei Revisori Legali, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio provvedere all'integrazione dell'organo di controllo. In ogni caso il membro uscente rimarrà in carica sino alla nomina del suo sostituto.

13.3 Il Revisore Legale o il Collegio di Revisori Legali controlla l'amministrazione della fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

13.4 Il Revisore Legale o il Collegio di Revisori Legali possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo.

13.5 Il Revisore Legale o il Collegio di Revisori Legali durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

ARTICOLO 14 – **LIBRI VERBALI**

14.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

14.2 I verbali del Revisore Legale o del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Revisore

Legale o dal Collegio di Revisori Legali.

ARTICOLO 15 – **BILANCIO**

15.1 L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

15.2 Il Consiglio Direttivo dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Legale o del Collegio di Revisori Legali.

ARTICOLO 16 – **DESTINAZIONE UTILI, DEI FONDI, DELLE RISERVE E DEL CAPITALE**

16.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

16.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge od effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e/o perseguano esclusivamente fini di solidarietà sociale esercitando senza scopo di lucro attività analoghe a quelle svolte dalla fondazione. Sono in ogni caso vietate

le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97.

ARTICOLO 17 - **SCIoglimento**

17.1 La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo sociale;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;
- negli altri casi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 18 - **LIQUIDAZIONE**

18.1 Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, delibererà la messa in liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 19 - **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

19.1 All'atto dello scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altra/e organizzazione/i non lucrative di utilità sociale operante in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 – **RINVIO**

20.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge.

Sottoscrizione di Scaroni Angelo

Sottoscrizione di Scaroni Maria

Sottoscrizione di Pietro Salvalai

Sottoscrizione di Maurizio Valzelli

Sottoscrizione di Oreste Ramponi

Sottoscrizione di Giorgio Dal Pra

Sottoscrizione di Garneri Simone

Sottoscrizione di Nicola Ariasi (impronta del sigillo)

